



GIACOBBE · MARIANI · TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA

circolare lavoro 3/2015 del 27 marzo 2015

Entreranno in vigore il prossimo 3 aprile, le disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga, previste dal D.P.C.M. n.29 del 20 febbraio 2015.

Lavoratori interessati

Tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, possono presentare istanza per la liquidazione diretta mensile della quota di TFR maturanda nel corso del mese di riferimento (QuIR).

L'opzione può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità esplicite o tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari dove, nel corso del periodo di durata dell'opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente prosegue sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima, nonché dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori per i quali si liquida mensilmente la QuIR, non è dovuto il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria Inps.

Lavoratori esclusi

Restano esclusi, dal campo di applicazione della norma in commento, le seguenti categorie di lavoratori:

- A. dipendenti domestici;
- B. dipendenti del settore agricolo;
- C. dipendenti per i quali la legge ovvero il CCNL, anche di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- D. dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- E. dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- F. dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
- G. dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- H. dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- I. dipendenti che abbiano disposto del TFR a garanzia di contratti di finanziamento, fino alla notifica dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

Misura e imponibilità del TFR da liquidare

La QuIR mensile è pari all'intera quota di TFR maturanda, da assoggettare a tassazione ordinaria e non imponibile ai fini previdenziali; ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per la corresponsione del bonus degli 80,00 euro non si tiene conto della QuIR erogata.

In sede di liquidazione del TFR la QuIR non è considerata ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta per la tassazione separata del TFR.



GIACOBBE › MARIANI › TREZZI

STUDIO ASSOCIATO

Procedura di liquidazione della QuIR

I dipendenti in possesso dei requisiti, possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della QuIR presentando istanza sull'apposito modulo debitamente compilato e validamente sottoscritto. La manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente.

Il datore di lavoro deve accertare il possesso dei requisiti da parte del lavoratore e l'opzione è efficace e l'erogazione della QuIR è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza.

I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che, per liquidare la QuIR, accedessero al finanziamento assistito da garanzia, erogheranno la QuIR a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza.

Interruzione della liquidazione della QuIR

La liquidazione della QuIR è interrotta dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni elencate alle lettere D, E, F, G e H del paragrafo sui lavoratori esclusi e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime.

Misure compensative

Per i lavoratori che abbiano richiesto la liquidazione della QuIR, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR dell'Inps (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali) sulle quote maturande di TFR corrisposte.

Inoltre, il datore di lavoro che, senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia, effettui la liquidazione della QuIR, potrà dedurre dal reddito d'impresa il 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR liquidato e potrà diminuire il costo del lavoro attraverso una riduzione (0,28% dal 2014) degli oneri impropri correlata al flusso di TFR maturando liquidato.

Finanziamento garantito

Per finanziare la liquidazione mensile della QuIR, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria Inps, possono accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dello Stato in ultima istanza, al quale non può essere applicato un tasso, comprensivo di ogni eventuale onere, superiore a quello di rivalutazione del.

Il rimborso del finanziamento è fissato al 30 ottobre 2018, ma in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento, il datore di lavoro è tenuto al rimborso del finanziamento già fruito entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, per l'importo oggetto della liquidazione mensile della QuIR del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito.

Se il finanziamento sia utilizzato, anche solo in parte, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della QuIR, fatti salvi eventuali rlievi penali, l'erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e degli interessi. L'erogazione del finanziamento è interrotta anche al verificarsi di una delle condizioni che determinano l'interruzione dell'erogazione della QuIR prima evidenziate.

Documentazione

Sottolineando che Il datore di lavoro non ha nessun obbligo di informare i dipendenti in merito alla liquidazione del TFR, si trasmette una nota informativa riepilogativa ed il modulo di richiesta della QuIR.

Studio Associato Giacobbe Mariani Trezzi

Via Giovanni Battista Pianesi n. 7 • 20137 Milano (Mi) • tel. +39 02 76119513 fax +39 02 71093520

Via Evangelista Torricelli n. 40 • 20831 Seregno (Mb) • tel. +39 0362 312180 fax +39 0362 247181

Partita IVA e codice fiscale 07096020966

e mail: info@studiogmt.com • PEC: studiogmt@pec.it • www.studiogmt.com